



UTC

**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg.Pubbl. 377

Nr. **65** del **28/06/2014**

Oggetto:

**LR 16/2012 MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
VINCOLATI DALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE crollati a seguito del sisma o demoliti in
attuazione di ordinanza comunale o equiparati e dei manufatti di interesse testimoniale soggetti a
"restauro e risanamento conservativo di tipo C"**

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante Alighieri n.50, oggi **ventotto giugno duemilaquattordici** alle ore 9,30 in adunanza Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA	Sindaco	Presente
LODI FLAVIO	Consigliere Comunale	Assente
VIAGGI FILIPPO	Consigliere Comunale	Presente
BIANCHINI GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
BARALDI GIULIETTA	Consigliere Comunale	Presente
TINTI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
ASCARI ANDREA	Consigliere Comunale	Assente
DRAGONETTI CONSIGLIA	Consigliere Comunale	Presente
SILVESTRI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
VENTURINI STEFANO	Consigliere Comunale	Assente
MOTTA KATIA	Consigliere Comunale	Presente
SOLIERI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Assente
MAGNONI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente

Sono Presenti n. 9

Assessori non Consiglieri:

E così con il Presidente n.9 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. IOCCA FILOMENA Segretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA



proposta n° 8616

OGGETTO

LR 16/2012 MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI VINCOLATI DALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE crollati a seguito del sisma o demoliti in attuazione di ordinanza comunale o equiparati e dei manufatti di interesse testimoniale soggetti a "restauro e risanamento conservativo di tipo C"

SINDACO

Allora in questo caso si tratta di una delibera che serve per revisionare i vincoli di tipo C, su dieci fabbricati che sono quelli il cui elenco trovate in allegato, per questi i privati hanno fatto una richiesta di revisione, quindi sono arrivate dieci istanze che sono state definite tutte ammissibili, la Commissione per la ruralità e il paesaggio le hanno valutate e con la delibera si chiede al Consiglio di approvare la revisione del vincolo.

In realtà si tratta della quinta delibera che va in questa direzione, e la delibera pone un termine alla possibilità di richiedere che è fissato al 30 di settembre 2014 ossia il termine ultimo per la adozione del piano della ricostruzione.

È presente anche la dottoressa Baraldi che se vuole appunto integrare la mia breve insomma illustrazione può farlo.

DOTT. SSA BARALDI

È la quinta di questa serie di delibere che hanno come oggetto i fabbricati di tipo C, spiego solo che come fabbricato di tipo C, sul Comune di Cavezzo si intendono quei manufatti rurali di carattere testimoniale, quindi edifici rurali colonici per i quali il nostro regolamento già prima del sisma prevedeva appunto la possibilità di demolirli e ricostruirli fedelmente.

A causa del sisma questi edifici hanno avuto dei danni ingenti, in conseguenza dei materiali con cui sono stati realizzati a inizio novecento, di conseguenza con la delibera noi riusciamo anche a aiutare il cittadino a ricostruire il volume abitativo in maniera più consona riducendo le volumetrie perché tante volte sono volumi eccessivi per il modus vivendi di oggi.

Speriamo, non abbiamo per il momento altre richieste, quindi speriamo che la delibera eventuale di settembre con cui chiudiamo questa fase importante di revisione dei vincoli ci permetta poi successivamente nell'autunno finalmente di chiudere completamente la revisione e aggiornare tutti gli elaborati del piano strutturale.

SINDACO

Ci sono interventi? Consigliere Venturini.

CONS. VENTURINI

Non si può non essere d'accordo, insomma diversi cittadini hanno richiesto la possibilità di svincolare gli edifici, è uno storico errore del Psc precedente dove chi è venuto dall'esterno non conoscendo bene la storicità o la tipicità del nostro territorio ha oltremodo vincolato la nostra situazione, il nostro patrimonio edilizio in zona rurale, non permettendo anche negli anni precedenti di fare interventi di un certo tipo che molto probabilmente ci avrebbero dato oggi un patrimonio edilizio un po' più solido, ben vengano questi svincoli e si acceleri un po' il processo di ricostruzione di chi oggi nonostante la crisi, nonostante i pochi soldi in tasca ha voglia di intervenire per ristrutturare il proprio patrimonio edilizio, rimanere ad abitare a Cavezzo e che speriamo non se ne vada nessuno e che possiamo tornare nel giro di qualche anno a creare anche attrattività verso



terzi, quindi bene venga questa delibera.

SINDACO

Bene, grazie.

Altri interventi?

Consigliere Dragonetti.

CONS. DRAGONETTI

Ringrazio (microfono spento) per il lavoro svolto e volevo, conosco alcuni cittadini che hanno risanato abitazioni afferenti al tipo c), e quindi volevo tranquillizzare questi cittadini che chi usufruirà rientra in questo elenco, non è che può fare quello che qui pare, cioè è sempre comunque vincolato a regole diciamo di ricostruzione, di buona ricostruzione in conformità con quello che... il tipo di, la categoria di abitazione riserva quindi tutto regolare ecco, valutato questa estrema regolarità, grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il vigente Piano Strutturale Comunale (innanzi PSC) disciplina all'art.21 delle norme tecniche di attuazione la categoria dei "Manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale (STO.2)" per assicurarne la tutela in applicazione del PTPR e ai sensi dell'art.A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m. e; tali manufatti sono rappresentati con apposita grafia nelle **Tavole 3.1/4 – "Tutela degli elementi di interesse storico, architettonico e/o testimoniale"** del vigente PSC;
- Gli eventi sismici che hanno colpito la bassa modenese nel maggio 2012 hanno arrecato gravi danni al patrimonio dei beni culturali, vincolati ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e agli edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica;
- In relazione a tutti gli edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica, la legge regionale per la ricostruzione, innanzi LR 16/2012, **all'art.6, comma 3**, prevede:
 - a) la **decadenza ex lege o disapplicazione dei vincoli** della pianificazione urbanistica nel caso di **edifici interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica**;
 - b) **revisione del vincolo in presenza di edifici non completamente crollati** su richiesta del soggetto interessato con un'apposita perizia asseverata nella quale il progettista abilitato documenti il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma tale da non consentire il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.
- L'Ordinanza n.60 del 27/05/2013 ulteriormente prevede all'art.12:

"Articolo 12 Integrazione alla definizione di edificio crollato

1. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.6, comma 3, della LR 16 del 2012. A fronte di tale stato di danno il livello operativo riconosciuto è quello indicato con E3 nella Tabella allegata all'Ordinanza n.86/2012 e s.m.i..".

Considerato che

- La LR 16/2012 introduce uno **strumento di accelerazione e semplificazione** laddove **all'art.12, comma 5**, dispone che "*Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'art.7, comma 1, o con apposito*



provvedimento, può procedere alla revisione dei vincoli di tutela ed alla autorizzazione della presentazione dei relativi titoli edilizi, limitatamente agli edifici di pregio storico testimoniale per i quali la pianificazione urbanistica ammette comunque la ristrutturazione edilizia.”

• La definizione di “ristrutturazione edilizia” a cui fa riferimento la LR 16/2012 è quella contenuta nella LR 31/2002, come sostituita dalla LR 15/2013, allegato 1, lettera f. La locuzione “comunque”, contenuta nel sopra citato art.12, comma 5, fa ritenere che il legislatore disponga l’applicazione dello strumento di accelerazione in ogni ipotesi in cui la disciplina del piano comunale preveda, interventi che rientrano sostanzialmente nella descrizione della citata lettera f dell’allegato 1 della LR 15/2013, prescindendo pertanto dalla denominazione data alle categorie di interventi.

La norma spinge quindi a superare le previsioni dei piani e superare i problemi connessi alla diversificazione della disciplina delle categorie di intervento edilizio applicate sul territorio regionale: la disposizione in esame trova applicazione ovunque sia ammessa l’intervento della ristrutturazione edilizia.

• L’opportunità consentita dall’art.12, comma 5, può trovare applicazione in quanto il PSC del Comune di Cavezzo, all’art.21 sostanzialmente prevede la categoria della ristrutturazione nell’intervento denominato “**RCC – restauro e risanamento conservativo di tipo C**”. Infatti viene ivi specificato:

“Gli interventi sui manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale sono attuati, secondo quanto riportato nella cartografia del PSC, con riferimento alle seguenti categorie di intervento, definite dal RUE:

- RS – restauro scientifico,
- RCA – restauro e risanamento conservativo di tipo A,
- RCB – restauro e risanamento conservativo di tipo B,
- RCC – restauro e risanamento conservativo di tipo C.”.

Il RUE a sua volta definisce le categorie d’intervento sopra descritte ed in particolare, relativamente al RCC, l’art.25, comma 3, espressamente dispone:

“3. In relazione a **particolari condizioni di faticenza delle strutture e dei materiali** è ammessa la demolizione del fabbricato esistente e la sua fedele ricostruzione, senza introdurre alterazioni o modifiche, nel rispetto dei criteri che si sarebbero adottati per l’intervento di recupero, secondo quanto indicato ai precedenti comma 2 e 3. del presente articolo e secondo le indicazioni richiamate al precedente art.22. Le **condizioni di faticenza di cui sopra dovranno essere certificate da un tecnico abilitato**.”.

• Il danneggiamento conseguente allo sciame sismico è certamente elemento tale da determinare per tutti i fabbricati in parte crollati o gravemente lesionati “**particolari condizioni di faticenza delle strutture e dei materiali**”.

• Per i fabbricati soggetti a RCC sono quindi ammesse opere che rientrano sostanzialmente nella categoria d’intervento della “ristrutturazione edilizia” nei limiti della demolizione e fedele ricostruzione.

• La LR 16/2012 assumeva a riferimento le categorie d’intervento definite dalla LR 31/2002, abrogata a seguito dell’entrata in vigore della LR 15/2013.

La definizione della categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia, come novato dalla citata LR 15/2013, è pertanto la seguente:

Allegato LR 15/2013 lettera f):

“f) **“Interventi di ristrutturazione edilizia”**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole



innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli artt.A-7 e A-8 dell'Allegato della LR 20/2000 comportino mutamenti della destinazione d'uso.”.

- Gli immobili vincolati e rappresentati con apposita grafia nelle **Tavole 3.1/4 “Tutela degli elementi di interesse storico-architettonico e/o testimoniale”** del PSC e sottoposti all'intervento RCC deve ritenersi possano essere oggetto di demolizione e fedele ricostruzione, e che, conseguentemente, per questi **“la pianificazione urbanistica ammette comunque la ristrutturazione edilizia”** in ragione di quanto dispone e per gli effetti dell'art.12, comma 5, della LR 16/2012.
- In ragione di quanto sopra descritto, gli immobili per i quali venga prodotta apposita perizia del tecnico incaricato che accerti la sussistenza di **“particolari condizioni di fatiscenza delle strutture e dei materiali”** è pertanto possibile procedere alla **revisione dei vincoli** preesistenti al sisma con **apposito provvedimento** del Consiglio Comunale, prevedendone poi il recepimento nel Piano della ricostruzione, ai sensi dell'art.12, comma 5, della LR 16/2012.
- Successivamente all'accertamento della decadenza o revisione del vincolo posto dalla pianificazione occorre sussistano nel vigente PSC, NTA e RUE ovvero siano definite le modalità di ricostruzione.
- La LR 16/2012 a tal fine prevede **all'art.9, comma 8**, una particolare disciplina per gli edifici posti in **territorio rurale**; in particolare dispone:

“8. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4”.

Ancora prosegue disponendo che: **“In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico.**

L'esame dei vigenti PSC e RUE ha evidenziato che non è necessario alcuna ulteriore disposizione in quanto è già esplicitamente previsto che la ricostruzione in ambito rurale sia effettuata con puntuale riferimento alle tipologie presenti sul territorio.

Dispone infatti l'art.44 comma 1, lettera D) del RUE:

“d) le nuove costruzioni agricole, quando ammesse dalle NTA del PSC, dovranno essere realizzate entro un unico organismo edilizio comprendente anche i locali di servizio. Tali costruzioni dovranno in ogni caso essere ubicate in adiacenza a complessi edificati preesistenti ed integrate secondo criteri di coerenza tipologica, compositiva e costruttiva con le forme tradizionali locali, ed in particolare:

- compattezza ed autonomia funzionale dell'area cortiliva,
- correlazione dell'ubicazione degli edifici alla rete dei percorsi e della viabilità vicinale,
- caratteristiche volumetriche e planimetriche coerenti con le tipologie rurali tradizionali,
- impiego di sistemi strutturali e di materiali costruttivi e di finitura della tradizione locale,
- adozione di opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico;”

- Al fine di incentivare ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio l'art.6, comma 4, della LR 16/2012 dispone:



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

“Allo scopo di promuovere la ricostruzione dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione con le caratteristiche architettoniche originarie:

a) **in tutto il territorio urbanizzato**, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 5 dell'art. 5 della LR 16/2012;

b) **nel territorio rurale**, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012.”.

• Visto l'art.5, comma 5 (Interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani), che dispone: “*In assenza di specifici incentivi stabiliti dalla pianificazione urbanistica o dal piano della ricostruzione per favorire l'attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici (...), il comune può consentire, previo rilascio comunque di permesso di costruire: l'aumento delle unità immobiliari; una diversa articolazione della superficie utile e di quella accessoria rispetto al fabbricato originario.*”;

• L'art. 6, comma 4, che estende i benefici di cui all'a5. 5, comma 5, anche agli edifici tutelati;

• Visto l'art. 9, comma 8 (territorio rurale), che testualmente dispone:

“Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale (...) il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.”;

Valutato che:

• le previsioni dell'art.5, comma 5 e art.9, comma 8, della LR 16/2012 necessitano di attuazione per i manufatti di interesse storico architettonico e testimoniale ubicati in territorio rurale in quanto le norme vigenti prevedono:

- massimo due alloggi per i fabbricati soggetti alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia;
- massimo tre alloggi mq per i fabbricati soggetti alla categoria di restauro e risanamento conservativo;

• al fine di favorire la ricostruzione il Comune può consentire la realizzazione di tre alloggi i fabbricati per i quali viene eliminato il vincolo di pianificazione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;

Sottolineato infine quanto previsto dall'art.9, comma 9, della LR 16/2012 che dispone:

“È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.”.

Verificato che in relazione ai casi disciplinati dall'art.9, comma 9 della LR 16/2012, l'istruttoria effettuata per la revoca o la decadenza dei vincoli si limita ad indicare se trova applicazione la previsione in esame, mentre l'individuazione dell'area per la nuova localizzazione è demandata all'esame del progetto di ricostruzione.

Dato atto che

• con **Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 15/07/2013** sono stati accertati gli edifici crollati per i quali sono decaduti i vincoli di pianificazione urbanistica e sono stati esaminati gli edifici con vincolo di tipo C prevendendo o l'eliminazione del vincolo o la sua conferma come disposto dal citato art.12 della LR 16/2012;

• con **Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23/09/2013** sono stati accertati gli edifici crollati per i quali sono decaduti i vincoli di pianificazione urbanistica e sono stati esaminati gli edifici con vincolo di tipo C prevendendo o l'eliminazione del vincolo o la sua conferma come disposto dal citato art.12 della LR 16/2012;



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 23/12/2013** sono stati esaminati gli edifici con vincolo di tipo C prevendendo o l'eliminazione del vincolo o la sua conferma come disposto dal citato art.12 della LR 16/2012;
- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 14/04/2014** sono stati esaminati gli edifici con vincolo di tipo C prevendendo o l'eliminazione del vincolo o la sua conferma come disposto dal citato art.12 della LR 16/2012;

Ad oggi il competente Servizio Urbanistica edilizia e ambiente cura costantemente l'aggiornamento della banca dati relativa agli edifici sopposti a vincoli dalla pianificazione comunale;

Risultano altresì presentate:

- **n.10 istanze per la revisione dei vincoli** ai sensi dell'art.6 della LR 16/2012. Tali istanze sono state istruite ai fini della presente delibera, risultando n.10 ammissibili nella fattispecie di cui al combinato disposto art.6, comma 4 e art.12 della LR 16/2012, relative a soli manufatti di interesse tipologico con vincolo di restauro e risanamento conservativo di tipo C;
- Stante quanto illustrato in premessa, il competente Servizio ha istruito tutte le istanze pervenute prevedendo conseguentemente la modifica delle tavole 3.1/4 vigenti, da attuarsi in sede di redazione del PR al fine di ottimizzare l'attività di aggiornamento complessivo degli strumenti urbanistici comunali;
- L'esame delle istanze di revisione dei vincoli di restauro e risanamento conservativo di tipo A e B è rimandata al PR, come previsto dall'art.12 della L.R.n.16/2012.

Considerato che

- La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio ha esaminato le singole richieste di revisione nella seduta del 29/04/2014 e del 20/06/2014 come da verbali depositati;
- La Commissione consigliare ha esaminato le singole richieste di revisione;
- L'attività istruttoria, ivi compresa l'acquisizione dei pareri degli organi comunali competenti, si è conclusa con la definizione dei seguenti allegati: **TABELLA REVISIONE RCC ART.12 LR 16/2012**

Considerata la necessità di procedere con celerità alla revisione dei vincoli in relazione alle istanze pervenute al fine di accelerare la fase della ricostruzione degli edifici, relativamente alle istanze in corso e a quelle che verranno, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare le future ed eventuali nuove istanze e le osservazioni e di assumere l'esito del riesame nei provvedimenti che verranno assunti ai sensi dell'art.12, comma 5, della LR 16/2012 o nel Piano della Ricostruzione;

Considerato altresì

- che necessita prevedere le modalità relative al coordinamento e alla redazione delle tavole integrate del Piano strutturale comunale a seguito dell'approvazione del Piano della ricostruzione e pertanto occorre definire un termine per la presentazione delle richieste di revisione dei vincoli RCC;
- che il termine previsto per l'adozione del Piano delle ricostruzione è fissato dalla LR 16/2012 smi al 30/09/2014;

Dato atto che

Viste

- le norme Tecniche del PSC e del RUE del Comune di Cavezzo;
- la LR 16/2012 smi;
- la LR 15/2013 smi, allegato 1 lettera f);



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

- la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
- il DLgs 267/2000;
- l'Ordinanza del Commissario Regionale n.60 del 27/05/2013;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio urbanistica edilizia e ambiente;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario, preso atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l'ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di adottare misure immediate per favorire la ricostruzione degli edifici crollati a seguito del sisma o demolite in attuazione di ordinanze comunali, conseguentemente DI APPROVARE la revisione del vincolo di tipo C di cui all'allegata **TABELLA REVISIONE VINCOLI DI PIANIFICAZIONE RCC ART.12 LR 16/2012**, con conseguente previsione di modifica delle tavole 3.1/4 vigenti – Tutela degli elementi di interesse storico-architettonico e/o testimoniale”;
- 2) di prevedere, ai sensi dell'art.5, comma 5 e art.9, comma 8, della LR 16/2012, il mantenimento della previsione di tre alloggi con riferimento ai fabbricati per i quali viene eliminato il vincolo di pianificazione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;
- 3) di fissare la data ultima per la presentazione delle richieste di revisione dei vincoli RCC al 30/09/2014 in allineamento con il termine per l'adozione del Piano della ricostruzione al fine di consentire la redazione degli elaborati integrati del Piano strutturale comunale;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia e ambiente di procedere all'aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti;
- 5) di rendere, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano-presenti e votanti n.11 Consiglieri, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, co. 4 D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CAVEZZO
Provincia di Modena

ALLEGATO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL /06/2014

Registro schede di Rilevamento Fabbricati VINCOLATI Sisma 20-29 Maggio 2012

TABELLA REVISIONE VINCOLI DI PIANIFICAZIONE RCC ART.12 LR 16/2012

N. scheda vincolo	Proprietà	Via civico	Foglio	Mapp. n° ARIES	Vincolo	STATUS LR 16/2012	ESITO CQAP	
S-225 274/2.1	Diazzì Ivano ed altri	via Ronchi 11	19	47-186 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-79 105/2.2	Stefanini Renzo	via Di Mezzo 107	14	265 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-175 207/2.1	Prandini Liberto Prandini Virginia	via Cantone 98	16	96 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-176 207/4.3	Prandini Liberto Prandini Virginia	via Cantone 98	16	223 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-357 454/2.1	Levratti Maurizio	via Canalazzo 5	35	151 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-112 230/C 2.3	Bignardi Bruno	via Cantone 17	33	270 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-160 195/2.1	Bontolotti Giacomo	via Prati 8	18	31 E	C	no crollo	ELIMINATO 29/04/14	
S-288 366/4.1	Vaccari Stefano Fregni Paola	via Cavou 191	328 ex 165 E	C	no crollo	residenza e servizi	ELIMINATO 20/06/14	
S-238 252/2.1	Roncad Leda Pincas Liliana	via Malaspina 34	3	53 B	C	no crollo	residenza e servizi	ELIMINATO 20/06/14
S-138 175/2.1	Polestri Lucia	via Di Sotto 66	9	240 E	C	no crollo	residenza e servizi	ELIMINATO 20/06/14



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

LR 16/2012 MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI VINCOLATI DALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE crollati a seguito del sisma o demoliti in attuazione di ordinanza comunale o equiparati e dei manufatti di interesse testimoniale soggetti a "restauro e risanamento conservativo di tipo C"

Il Sottoscritto responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE

Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 20-06-2014

FIRMA
SUSY BARALDI




La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

- () che l'atto è contabilmente regolare
() che l'atto non ha rilevanza contabile
()

data 20 - 6 - 2014

FIRMA
Milena Ascari



esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

- () mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
()

data

FIRMA



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Segretario
F.to IOCCA FIOMENA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2014 al 25-07-2014 ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, 10-07-2014

Vice Segretario
F.to MILENA ASCARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).

Segretario
F.to IOCCA FIOMENA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 10-07-2014



Il Funzionario Incaricato
Caronel